

NUOVO STATUTO PER

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

A.N.P.A.N.A. O.D.V.

TERMOLI

A.N.P.A.N.A. Sez. di TERMOLI
SEDE LEGALE: C.da Bosco, 12 - Larino (CB)
C.F. 91052460705
e-mail: anpana.termoli@libero.it



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione apolitica e aconfessionale, senza personalità giuridica, denominata:

A.N.P.A.N.A. O.D.V.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE

Sezione Provinciale di Termoli O.D.V.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione A.N.P.A.N.A. O.D.V. anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'Associazione A.N.P.A.N.A. O.D.V. ha sede legale in via/piazza in C.da Bosco, 12 nel Comune di Larino (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione A.N.P.A.N.A. O.D.V. esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- 
- a. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1). Nello specifico:
 - antibraconaggio in genere,
 - primo soccorso alle persone e agli animali,
 - antincendio boschivo e in genere,
 - recupero e trasporto animali,
 - vigilanza volontaria,
 - tutela ambientale ittica e venatoria,
 - attività di ricerca e soccorso anche con l'ausilio di unità cinofili, sommozzatori, volontari nonché guardie specializzate a cavallo, utilizzo di droni e ricetrasmittenti;
 - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g. Safety and Security.

L'Associazione A.N.P.A.N.A. O.D.V. e tutti i suoi soci, il cui spirito si fonda sul pieno rispetto della condizione umana, sotto il punto di vista sia culturale che spirituale della persona stessa, si prefigge:

- a) la protezione e conservazione dell'ecosistema, dell'ambiente, della sua diversità genetica e delle specie presenti, con la finalità esclusiva della solidarietà sociale;

- b) di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologisti e Animalisti, attuando tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni;
- c) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- d) la lotta all'inquinamento, allo spreco ed all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- e) di svolgere attività di Protezione Civile, anche finalizzata alla salvaguardia degli animali, dell'ambiente, del patrimonio architettonico, culturale, archeologico e di essere di fattivo supporto ai Coordinamenti Regionali e Provinciali di Protezione Civile e dello stesso Dipartimento Nazionale;
- f) di attuare corsi di formazione ed aggiornamento per i propri associati al fine di prepararli per il servizio di vigilanza Eco-Zoofila, Ambientale e di Protezione Civile nonché possano collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali soci, una volta conseguita la qualifica di Operatori e/o Guardie, sarà regolato da specifico regolamento/i e sarà gestito esclusivamente da un apposito Coordinamento Nazionale;
- g) di attuare corsi di formazione ed aggiornamento per i propri associati ai fine di formare operatori Zoofili ed Ambientali e più in generale per tutte le altre attività che possono essere svolte dall'Associazione per la più proficua collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e per l'interesse collettivo;
- h) di attuare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi;
- i) di studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti al campo della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e della Protezione Civile;
- j) di collaborare con i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile ed Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari presenti nel Ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni - Enti - Istituzioni pubbliche e private anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
- k) di attivarsi per ottenere contributi economico-finanziari per l'operatività ed il miglioramento dell'Associazione stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando pubblicazioni e periodici, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc.;
- l) di acquisire in varie forme, detenzione, godimento, proprietà o altro diritto reale, aree ove condurre le attività statutariamente previste, aree naturali di interesse conservazionistico e/o paesistico ambientale, promuovendone la tutela, anche in collaborazione con terzi, al fine di preservarle e/o di realizzare le strutture necessarie alla pubblica fruizione, alla conservazione della fauna, alla conduzione di programmi di ricerca e di educazione ambientale;
- m) di svolgere, al fine di promuovere la formazione culturale e scientifica nelle materie di competenza e sulle tematiche ambientaliste ed ecologiste, attività turistica, didattica, culturale e sportiva;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione di corsi di formazione per soci e simpatizzanti nonché guardie eco-zoofile, venatorie, ittiche, ecologiche e forze dell'Ordine;

- riqualificazione aree verdi e immobili abbandonati;
- collaborazione e stipula protocolli o convenzioni con enti pubblici o privati;
- collaborazione con altre associazioni che rispettino le stesse finalità e senza scopo di lucro;
- organizzazione di eventi di carattere culturale e musicale;
- promozione di progetti formativi e integrativi presso istituti scolastici;
- Raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Presidente Nazionale.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci dell'associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Onorari
- Benemeriti
- Operatori
- Ordinari
- Giovanili

Sono Soci Onorari coloro ai quali tale qualifica sia conferita dal Consiglio Direttivo A.N.P.A.N.A. Nazionale per meriti speciali, quali, impegno per la divulgazione dei principi statutari e, quindi, l'aver contribuito alla crescita ed alla affermazione della nostra istituzione, o, per altri motivi eccezionali.

Sono Soci Benemeriti le persone che elargiscono una somma non inferiore alla somma in Euro stabilita dal Consiglio Direttivo A.N.P.A.N.A. Nazionale.

Sono Soci Operatori coloro che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro stabilita dal Consiglio Direttivo A.N.P.A.N.A. Nazionale.

Sono Soci Ordinari coloro che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro stabilita dal Consiglio Direttivo A.N.P.A.N.A. Nazionale.

Sono Soci Giovanili tutti gli aderenti fino al compimento del diciottesimo anno di età che versano annualmente la somma in Euro stabilita dal Consiglio Direttivo A.N.P.A.N.A. Nazionale.

Tutti i Soci rientranti nelle varie categorie hanno diritto al voto, fatta eccezione dei Soci Onorari e Soci Giovanili.

L'aspirante Socio deve produrre domanda scritta di adesione, indirizzata alla Sede Provinciale. Deve possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie, dichiarando espressamente di accettare l'ordinamento statutario i regolamenti e tutte le direttive impartite dalla Sede Centrale o sedi periferiche.

I Soci Operatori e Guardie, che rinnovano la tessera sociale, devono necessariamente inviare la loro adesione dal 01 Gennaio al 01 Marzo di ogni anno, per i restanti tesseramenti il periodo è dal 01 Gennaio al 01 Dicembre di ogni anno. Il Tesseramento ha validità annuale, 01 Gennaio - 31 Dicembre.

All'atto della prima iscrizione il socio deve necessariamente fornire consenso all'uso dei propri dati personali ai sensi delle leggi vigenti e, senza tale autorizzazione, la domanda d'iscrizione non potrà essere accolta.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- **eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;**
- **essere informati** sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- **votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 giorno** nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- **esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio di Amministrazione.**

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Provinciale o Nazionale e comunque dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci;**
- **l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);**
- **il Presidente;**
- **l'Organo di controllo** (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- **il Revisore legale o l'Organo di revisione** (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati 1 giorno.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe massimo di tre o cinque (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**

L'Assemblea straordinaria:

- **delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;**
- **delibera lo scioglimento;**
- **delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.**

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti o provvedimento del Direttivo Provinciale o Nazionale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- **vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
- **vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;**
- **esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa e comunque risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE

Elena Joly

1 SOCI :

GIANLUCA BARBUTO

Gianluca Barbuto

D'AMBROSIO ANGELO

D'Ambrosio Angelo

NISTA ILENIA

Ilenia Nista

CARLEZZI LUCIANA

Carlezz Luciana

SORELLA SONIA

Sorella Sonia

CIARRELLA MARILENA

Ciarrella Marlena

LAPOBIACO MIRELLA

Lapobianco Mirella

FERRAIOLA ANNA LUCIA

Ferraiola Anna Lucia

DRUG ARIANA

Drug Arianna

DELL'ONORO ALESSANDRO

Dell'Onoro Alessandro

GUIDO VITOLO

Guido Vitello

AMOROSI MARIA

Amorosi Maria

PIZZARDI FRANCO

Pizzardi Franco

ROMA SIOSS

Roma Sioos

MEZZAPELLE CLAUDIO

Mezzapelle Claudio



26 AGO. 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE			
UFFICIO DI TERMOLI			
26 AGO. 2020 644		Registrato il serie 39/E Estremi del Versamento delle imposte a lato liquidate:	
Data	Conc. Risc.	Serie	Num.
Data	Cod. Azienda	CAB	l'addetto al servizio
Data	C/CP	UFFICIO	Giuseppe MASTRANTONIO